

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 gennaio 2015 (procedimento R 1752/2014-4) avente ad oggetto una domanda di registrazione del segno denominativo SOCIAL.COM come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) *salesforce.com, Inc.* è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 26.5.2015

---

**Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Marcuccio/Unione europea**

(Causa T-409/14) <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso per risarcimento danni — Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale — Non luogo a statuire»)**

(2016/C 287/27)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Placco, successivamente J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a motivo della durata del procedimento nelle cause T-236/02, C-59/06 P e C-617/11 P.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative all'eccezione di irricevibilità che ha dato luogo all'ordinanza del 9 gennaio 2015, *Marcuccio/Unione europea* (T 409/14, non pubblicata, EU:T:2015:18).
- 3) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea quanto al resto.

---

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 28.7.2014.